



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 2748

Crissolo, lì 2 settembre 2026

ORDINANZA n. 32/2026

OGGETTO: Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 31/2026 – Revoca del divieto temporaneo di accesso e transito sul sentiero CNAV13 nel tratto compreso tra il Lago Chiaretto e il Colle di Viso.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 31/2026, con la quale, a seguito del crollo verificatosi nella serata del 1° settembre 2026 in prossimità del Torrione Saint Robert, sulla parete nord-est del Monviso, veniva disposto, in via cautelativa e sino a successiva revoca, il divieto temporaneo di accesso e transito pedonale e veicolare sul sentiero CNAV13, nel tratto compreso tra il Lago Chiaretto e il Colle di Viso;

Premesso che il suddetto provvedimento era stato adottato in considerazione della situazione di potenziale pericolo conseguente all'evento di crollo e, in particolare, della possibilità di ulteriori distacchi di materiale dal versante interessato, nonché sulla base della nota della XIV Delegazione "Monviso" del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2734 del 02.09.2026, che aveva suggerito, in via precauzionale, l'interdizione del tratto di sentiero;

Considerato che è stato effettuato un sopralluogo e un'attività di verifica delle condizioni del versante e del tracciato del sentiero CNAV13, con il coinvolgimento del Nucleo Volo dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e del Comune di Crissolo;

Preso atto della nota qui fatta pervenire in data 02/09/2026 ed assunta a protocollo dell'Ente al n. 2742 da parte del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese a mezzo della quale veniva comunicato che a seguito della verifica di questa mattina, con l'ausilio del mezzo aereo, la componente tecnica del soccorso alpino non ha riscontrato alcun interessamento della frana sul sentiero, il sentiero non risulta ostruito da massi o pietrisco pertanto per quello che ci riguarda diamo il nulla osta per la riapertura del sentiero;

Preso atto della nota qui fatta pervenire in data 02/09/2026 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 2746 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo a mezzo della quale veniva comunicato di far effettuare una valutazione tecnica dell'area interessata dall'evento franoso, al fine di verificare le condizioni di sicurezza della stessa;

Preso atto della relazione dell'Ufficio Tecnico comunale, in atti al prot.n. 2747 del 02 settembre 2026, con la quale veniva precisato che, a seguito di sopralluogo, sul sentiero denominato CNAV13, nel tratto compreso tra il Lago Chiaretto e il Colle di Viso, NON vi sono presenti massi e/o detriti lapidei derivanti dalla frana verificatasi il 01 settembre 2026, proveniente dalla parete Nord-Est del Monviso e per tanto si può procedere con la riapertura del sentiero;

Dato atto che, all'esito degli accertamenti effettuati, è stato verificato che il sentiero CNAV13, nel tratto compreso tra il Lago Chiaretto e il Colle di Viso, non è stato interessato dalla massa franosa/crollo verificatosi sulla parete nord-est del Monviso, ma raggiunto da pulviscolo/polveri generatesi con il distacco di che trattasi;

Rilevato che, sulla base degli accertamenti summenzionati, non sono emersi elementi oggettivi tali da far ritenere sussistente un pericolo imminente per la pubblica incolumità con riferimento al tratto del sentiero CNAV13 oggetto dell'Ordinanza n. 31/2026;

Considerato pertanto che sono venuti meno i presupposti di fatto e le condizioni di potenziale pericolo che avevano determinato, in via cautelativa, l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 31/2026;

Ritenuto conseguentemente non più necessario mantenere l'interdizione temporanea dell'accesso e del transito sul tratto di sentiero interessato, ferme restando le ordinarie condizioni di prudenza e sicurezza proprie della frequentazione di un ambiente montano;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 31/2026;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ gli ulteriori atti e provvedimenti richiamati nell'Ordinanza Sindacale n. 31/2026;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) **DI REVOCARE** l'Ordinanza Sindacale n. 31/2026, con la quale era stato disposto il divieto temporaneo di accesso e transito pedonale e veicolare sul sentiero CNAV13, nel tratto compreso tra il Lago Chiaretto e il Colle di Viso;
- 2) **DI DARE ATTO** che, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, è revocato il divieto di accesso e transito disposto con la predetta Ordinanza n. 31/2026 sul tratto di sentiero CNAV13 sopra individuato;
- 3) **DI DARE ATTO** che la revoca si rende necessaria in quanto, a seguito del sopralluogo e delle verifiche effettuate dal Nucleo Volo dei Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino e dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stato accertato che il tratto del sentiero CNAV13 interessato dall'ordinanza non è stato coinvolto dall'evento franoso/crollo e che, allo stato degli accertamenti effettuati, non sussistono elementi tali da far supporre condizioni di pericolo imminente per la pubblica incolumità;
- 4) **DI DARE ATTO** che restano ferme le ordinarie competenze degli organi preposti alla vigilanza e alla sicurezza del territorio e che, qualora dovessero emergere successivamente nuove o diverse condizioni di pericolo, potranno essere adottati gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari a tutela della pubblica incolumità;
- 5) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto di competenza, la rimozione della segnaletica e delle eventuali barriere o altri dispositivi installati in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 31/2026, nonché il ripristino della normale fruibilità del tratto di sentiero interessato;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- ✓ sia pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del Comune e sul sito web istituzionale;

- ✓ sia resa conoscibile lungo il sentiero interessato e presso i principali punti di accesso, mediante rimozione della segnaletica relativa all'interdizione e/o mediante apposita comunicazione;
- ✓ sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Prefettura, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Stazione Carabinieri Forestali di Barge, al Parco del Monviso, all'A.R.P.A. di Cuneo, al C.A.I. – Sezioni Monviso e Barge, al Soccorso Alpino e ai gestori dei Rifugi Alpini locali.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.

IL SINDACO
Fabrizio RE



